

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI BENEFICI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI ANCHE DI NATURA PRIVATA

Applicazione dell'art. 12 della L. 241/90

Il presente regolamento determina i criteri, le modalità nonché le forme di pubblicità per la concessione delle varie fattispecie di contribuzione, vantaggio economico e patrocinio a sostegno di iniziative di particolare valore sportivo, culturale, sociale e educativo, promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgano nell'ambito di riferimento proprio dell'attività statutaria dell'Agenzia Nazionale per i Giovani (di seguito "ANG").

I contributi, i vantaggi economici ed i patrocini di cui al presente regolamento (di seguito più brevemente anche "benefici") sono attribuiti tenuto conto delle disponibilità finanziarie e dell'equilibrio di bilancio nonché della rilevanza e dell'attinenza delle iniziative proposte rispetto alle materie di interesse dell'ANG, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità.

Si evidenzia come tutte le concessioni così come definite nel presente regolamento, siano eventuali e del tutto distinte dall'erogazione di finanziamenti sotto forma di contributi previsti nell'ambito del programma Gioventù in Azione.

ARTICOLO 1 FINALITÀ

L'ANG, mediante la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione delle attività le cui finalità sono legate alla valorizzazione dei principi ispiratori e degli obiettivi dell'ANG come di seguito esemplificate:

- a. attività sportive e ricreative;
- b. attività educative e culturali;
- c. attività legate alla salute ed alla promozioni di uno stile di vita sano;
- d. ogni altra attività che promuova le finalità di cui all'art. 2 comma 2 dello Statuto dell'ANG.

ARTICOLO 2 FORME DI BENEFICIO - DEFINIZIONI

2.1. Con il **contributo** l'ANG interviene economicamente in maniera occasionale o continuativa e in grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

2.2. Con il **vantaggio economico** l'ANG attribuisce benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di beni

mobili e/o immobili, escluse le dazioni in denaro. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra in questa fattispecie la concessione di utilizzo degli spazi dell’Agenzia e della Sala Multimediale secondo specifico regolamento di uso.

2.3. Con il **patrocinio** si intende una forma simbolica di adesione dell’ANG, con riguardo ad iniziative di terzi reputate meritevoli in quanto volte ad elevare il senso della comunità per il particolare pregio e l’utilità che le caratterizza e per la particolare affinità con le attività istituzionali dell’ANG. La concessione del patrocinio non comporta né l’erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa patrocinata, né l’attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni, ma comporta unicamente la possibilità di utilizzo del logo dell’ANG da parte dell’ente che richiede il patrocinio.

ARTICOLO 3 CONCESSIONE DEL BENEFICIO

3.1. Le domande per la concessione del beneficio vanno indirizzate alla Direzione Generale dell’ANG, che interverrà di volta in volta sulla base delle richieste e delle risorse finanziarie eventualmente disponibili. Il beneficio potrà essere attribuito esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale secondo quanto esplicitato nell’art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti), e che non perseguano interessi contrari a quelli previsti nello Statuto dell’ANG. La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale dell’ANG, almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione.

3.2. Il beneficio è riconosciuto ad enti, associazioni, organismi e soggetti privati, comprese ONG e Onlus, svolgenti iniziative in settori di interesse dell’ANG. La concessione del beneficio non comporta l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione pubblica.

3.3. In particolare, la richiesta per ottenere la concessione del beneficio dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani redatta su carta semplice indicando, in via esemplificativa :

- a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- b) la data di realizzazione dell’iniziativa;
- c) la tipologia dell’iniziativa, con una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell’iniziativa, intervento od opera da realizzare, delle sue finalità, dei destinatari o dei fruitori e della sua rilevanza sociale;
- d) le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa e ogni ulteriore informazione utile;
- e) se disponibile un piano economico-finanziario che contenga il bilancio di previsione dell’iniziativa, dell’opera o dell’intervento;
- f) in caso di richiesta di contributo o di vantaggio economico, indicazione della quota di spesa che si intende eventualmente coprire con il contributo dell’ANG;
- g) requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;
- h) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, fondazioni o imprese private. In caso affermativo, dovranno essere precisati l’importo del contributo ed il soggetto concedente.

3.4. La concessione del beneficio comporta l’obbligo da parte del richiedente di apposizione del logo dell’ANG su tutto il materiale pubblicitario dell’iniziativa.

3.5. Altre forme di comunicazione potranno essere definite con accordi specifici.

3.6. La Direzione Generale dell'ANG, accerterà la completezza e la validità della documentazione allegata richiedendo, se necessario, chiarimenti ed integrazioni documentali.

L'ANG procederà alla verifica di quanto dichiarato secondo le modalità di legge.

3.7. Per la concessione del beneficio, la Direzione Generale, nell'ambito della propria discrezionalità, farà riferimento ai seguenti criteri generali, da intendersi qui riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) originalità e innovatività dell'iniziativa, intervento od opera e rispondenza alle finalità proprie dell'ANG;
- b) coincidenza dell'attività del soggetto richiedente con interessi generali o diffusi nella collettività di riferimento e con gli indirizzi generali e settoriali dell'ANG, con particolare riguardo alla specificità della sua azione e alla sua rilevanza esterna;
- c) numero dei soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti nell'iniziativa, intervento od opera oggetto della richiesta;
- d) grado e tempo di raggiungimento dell'obiettivo programmato con l'iniziativa, intervento od opera oggetto di richiesta di beneficio;
- e) incidenza del volontariato e capacità di valorizzazione e/o integrazione delle/con le risorse esistenti;
- f) capacità di autofinanziamento del soggetto richiedente o sussistenza di altri contributi e ausili per il finanziamento della medesima iniziativa, intervento od opera oggetto della richiesta.

3.8. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3.1., il beneficio non è attribuibile per le domande relative ad iniziative, interventi od opere già effettuate o concluse al momento di presentazione della richiesta, né per le domande avanzate da persone, fondazioni ovvero da enti associativi nei cui organi di gestione siano presenti membri che hanno riportato condanna – ovvero nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali – per illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per reati connessi alla criminalità organizzata, per reati contro il patrimonio dello Stato, contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti non colposi contro le persone, ovvero nei cui confronti siano state adottate misure di prevenzione ovvero misure di sicurezza.

3.9. L'attribuzione del beneficio richiesto comporta l'obbligo da parte del fruitore di associare la denominazione dell'Agenzia Nazionale dei Giovani in ogni occasione di pubblicazione dei relativi interventi, iniziative od opere ammessi al beneficio. Eventuali ulteriori forme di comunicazione verranno definite di volta in volta, in relazione alla specifica attività.

ARTICOLO 4

LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI

4.1. Il contributo e il vantaggio economico attribuito, saranno liquidati con determinazione del Direttore Generale. Tali forme di beneficio sono vincolate all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare le risorse concesse esclusivamente per le finalità per le quali sono state accordate.

4.2. L'ANG non può essere ritenuta responsabile in relazione ad alcuno degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione oggetto del beneficio.

4.3. L'ANG rimane estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra il soggetto beneficiario del beneficio e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.

ARTICOLO 5 EROGAZIONE DEI BENEFICI E DOCUMENTAZIONE DI SPESA

5.1. L'erogazione del contributo è effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato da una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte e da un quadro di riepilogo/sintesi dal quale risulti la specifica correlazione tra ciascuna delle azioni ed operazioni descritte, la relativa spesa e l'utilizzo delle risorse;

5.2. Il rendiconto delle spese sostenute:

a) deve essere inviato all'ANG, a pena di revoca del beneficio, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, intervento od opera ammessa a vantaggio;

b) deve specificare la copertura finanziaria dei costi distinta in risorse proprie e vantaggio attribuito dall'ANG ed eventualmente da altri soggetti pubblici o privati.

5.3. Le spese sostenute devono essere attestate allegando documentazione attestante la spesa sostenuta, conforme alla vigente normativa in materia fiscale, intestata al soggetto beneficiario del vantaggio e debitamente quietanzata con l'indicazione delle modalità di pagamento. La rendicontazione può essere, comunque, attestata con autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e nei limiti previsti dallo stesso.

5.4. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle indicate nel preventivo, il vantaggio economico attribuito potrà essere proporzionalmente ridotto a discrezione dell'ANG.

5.5. È facoltà dell'ANG richiedere un rendiconto parziale delle spese, ovvero qualsiasi chiarimento e/o documento relativo alla spesa ritenuto necessario e/o opportuno, anche durante l'esecuzione delle iniziative, degli interventi e delle opere.

5.6. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 6 CONTROLLI

6.1. L'ANG, può disporre in qualsiasi momento, anche dopo l'erogazione del contributo, controlli e verifiche sulla realizzazione ed esecuzione delle iniziative, degli interventi o delle opere, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza all'originale della documentazione presentata nonché sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il beneficio.

6.2. Ai fini del monitoraggio dei progetti ammessi al beneficio, i soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare all'ANG l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione delle iniziative, degli interventi e delle opere. Tutta la documentazione relativa alle iniziative, agli interventi o alle opere ammesse a beneficio deve essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario per essere messa a disposizione dell'ANG in caso di eventuali controlli.

6.3. L'ANG, per comprovate esigenze ambientali o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, può esigere in qualsiasi momento modifiche nell'esecuzione e nella realizzazione delle iniziative, degli interventi e delle opere, purché siano compatibili con i principi di economicità, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

ARTICOLO 7

PUBBLICIZZAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Gli Enti pubblici e privati, le associazioni, e tutti i soggetti che riceveranno da parte dell'ANG beneficio sotto qualsiasi forma, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività ed iniziative suddette, il concorso dell'ANG nella realizzazione delle stesse.

ARTICOLO 8

REVOCA

8.1. Il provvedimento attributivo di beneficio è revocato, anche parzialmente, a discrezione dell'ANG:

a) qualora per l'iniziativa, intervento od opera alla quale il beneficio si riferisce, siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, salvo che tale circostanza sia stata dichiarata in sede di presentazione della richiesta e non ritenuta ostativa all'attribuzione del vantaggio economico da parte dell'ANG;

b) in caso di dichiarazione mendace e/o falsità in atti, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

c) qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;

d) in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti dall'ANG sullo stato di avanzamento dei lavori, o comunque sull'esecuzione e realizzazione delle iniziative, degli interventi o delle opere;

e) in caso di reiterata ed ingiustificata tardività nell'esecuzione e realizzazione, anche parziale, delle iniziative, degli interventi o delle opere;

f) qualora l'iniziativa, l'intervento o l'opera si discosti sostanzialmente dall'originaria previsione o risultino scostamenti significativi in termini di efficacia, rispetto agli obiettivi previsti, e di efficienza, con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione;

g) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti del soggetto beneficiario le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

h) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

i) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dall'uso previsto le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto del beneficio.

8.2. In caso di revoca, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione del contributo già parzialmente o totalmente erogato. I soggetti beneficiari di un vantaggio economico, qualora già fruito, anche parzialmente, sono obbligati alla restituzione del valore patrimoniale corrispondente al beneficio indebitamente fruito.

Le somme recuperate vengono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela dell'ANG.